

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../...../2007

OGGETTO: COMUNE DI MONTALTO DORA - PROGETTO PRELIMINARE DELLA
2^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della 2^ Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Montalto Dora, con deliberazione del C.C. n. 8 del 08/06/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 20/06/2007 (*prat. n. 63/2007*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 2^ Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 08/06/2007 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche cartografiche e normative al Piano;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- insediare, in prossimità della zona dei laghi di cava in regione Ghiare, un impianto per il recupero di rifiuti inerti, in un ambito attualmente agricolo avente una superficie territoriale di 21.510 mq e contraddistinto con l'acronimo *ESI4*;
- rettificare il disegno delle aree *ESI3* e *ET2* per uniformare gli schemi urbanistici di entrambi gli ambiti;
- consentire la realizzazione di autorimesse private fuori terra, al servizio delle unità immobiliari, senza che ciò determini variazione della S.l.p., negli ambiti in cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico vieta la costruzione di box interrati;

Visto il parere del Servizio Difesa del Suolo in data 19/07/2007;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della 2^a Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Montalto Dora con deliberazione C.C. n. 8 del 08/06/2007, le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alla previsione di insediare un impianto per il trattamento rifiuti inerti in un ambito compreso nella classe di rischio idrogeologico *IIIa* e contraddistinto con l'acronimo *ES14+SA4*, si fa presente quanto segue:

- dal confronto tra le informazioni di carattere geologico riportate nella documentazione progettuale della Variante, quelle desunte dalla Banca Dati Geologica della Provincia e dal sito internet dell'ARPA Piemonte, si rammenta che la Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP attribuisce alla classe *IIIa* quelle *"Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (.....aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77"*. Alla luce di quanto sopraccitato si desume che **la realizzazione di nuove edificazioni** come quella oggetto della Variante **parrebbe incompatibile con i limiti previsti per la classe *IIIa***, ad eccezione degli specifici casi di cui al punto 6 delle N.T.E. alla Circolare soprarichiamata;
- il P.T.C. classifica l'ambito prescelto ad eccellente produttività, corrispondente alla classe 1 di capacità dell'uso dei suoli; in base alla direttiva 4.2.1 delle Norme di Attuazione: *".....destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo:.....in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso....."*;

b) confrontando l'estratto del P.R.G.C. vigente con quello in variante, redatto per adeguare gli schemi urbanistici delle aree *ES13* e *ET2*, si osserva che gli accessi sulla S.S. n. 26 aumentano da uno a tre; tutto questo in difformità con quanto riportato nelle *Relazione illustrativa*, in cui è citato a pag. 3 *"...garantendo un stacco verde al fronte strada che è lungo 280 mt e non gravando la statale di ulteriori accessi."*

Sarebbe invece opportuno, per quanto tecnicamente possibile, limitare i nuovi incroci sulle strade extraurbane, potenziando la viabilità locale con percorsi

complanari alla viabilità extracomunale e prevedendo poche intersezioni adeguatamente attrezzate, come suggerito dalla direttiva, art. 11.6, delle N.d.A. del P.T.C. in cui è citato: “ ... tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito” e secondo le caratteristiche definite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*";

- c) in merito alla "*terza modifica*" al Piano si sottolinea, considerando l'applicabilità della norma su tutto il territorio comunale, che la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali fuori terra deve essere verificata per ogni singola previsione e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Circolare del P.G.R. n. 7/LAP del 8 maggio 1996;
- d) infine, vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
- come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica. Nel caso di conformità, si suggerisce di citarne la dichiarazione nel progetto definitivo della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Montalto Dora la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....